



Prot. 185/vf

Como, 20 aprile 2015

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 8/2015

Formazione continua

Pervengono da parte degli iscritti numerose segnalazioni circa la necessità di fare chiarezza per quanto riguarda l'attribuzione dei crediti formativi. Cerchiamo di fare luce su alcune tipologie di eventi formativi:

INCONTRI TECNICI, SEMINARI E CONVEGNI	Art. 6, comma 2 - Eventi a carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 ore a cui si attribuisce 1 credito per ogni ora. Per tali eventi saranno riconosciuti un massimo di 12 crediti per ANNO.
CORSI DI FORMAZIONE	Art. 6, comma 3 - Ai corsi di formazione (frontale o in videoconferenza) si attribuisce 1 credito per ogni ora fino ad un massimo di 28 crediti per CORSO. Per tali eventi non vi è un tetto massimo di crediti per ANNO.
CORSI DI FORMAZIONE ABILITANTE	Art. 6, comma 4 - A tali eventi si attribuisce 1 credito per ogni ora fino ad un massimo di 25 crediti per CORSO. Per i corsi abilitanti di durata superiore alle 100 ore si attribuiscono massimo 40 crediti per CORSO. Per tali eventi saranno riconosciuti un massimo di 40 crediti per ANNO.

Fino ad oggi l'applicazione dei crediti formativi avviene secondo i criteri suesposti.

E' però in corso una modifica alle linee guida da parte del nostro CNPI che avrà il compito di intervenire anche su questi punti. Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi.

Esami di stato 2015

Si comunica che è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale sulla G.U del 31.03.2015, n. 25 - 4° serie speciale, con la quale è stata indetta la sessione 2015 degli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione.

Il calendario degli esami è il seguente:

03.11.2015	Ore 08.30	Insiediamento delle Commissioni e lavori preliminari
04.11.2015	Ore 08.30	Prosecuzione lavori preliminari
05.11.2015	Ore 08.30	1° PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA
06.11.2015	Ore 08.30	2° PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA

La domanda di ammissione agli esami dovrà essere presentata entro il 30 aprile p.v. presso la segreteria del Collegio.

http://www.cnpi.org/wp-content/uploads/2013/01/Ordinanza_Esami_Stato_2015.pdf

**Convenzioni
CEI e
GEOWEB
S.p.A.**

Si informano i Colleghi che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha sottoscritto i seguenti accordi, che alleghiamo per opportuna conoscenza:

- **convenzione CEI-CNPI 2015** per il servizio di abbonamento alle Norme CEI, che dà la possibilità agli iscritti ai nostri Collegi di accedere alla raccolta completa delle norme CEI al prezzo di favore di 100,00 euro + IVA.
- **protocollo d'intesa CNPI-GEOWEB S.p.A.**, che abilita gli iscritti ai nostri Collegi ad iscriversi al "Portale", al fine di usufruire dei servizi offerti dalla Società, per lo svolgimento della propria attività.

Si ritiene opportuno sottolineare che è bene leggere attentamente i contenuti del protocollo d'intesa siglato con GEOWEB SPA, al fine di bene interpretare quanto sottoscritto dal nostro Consiglio Nazionale.

Si precisa infatti che i servizi riportati nell'allegato "A" ed evidenziati con un asterisco " * ", sono ad oggi ancora in corso di definizione di specifica convenzione, la cui attuazione sarà oggetto di nuova informativa.

Si informa altresì che *"la fornitura dei predetti servizi è subordinata alla sottoscrizione da parte del singolo professionista iscritto al CNPI di un contratto di servizio con GEOWEB"*,

<http://www.cnpi.org/index.php/iniziativa-per-gli-iscritti/convenzioni/>

**Consulente
tecnico d'ufficio
e PCT:
se non depositi
la CTU in
modalità
telematica
non hai
diritto al
compenso!**
Trib Macerata
Ordinanza
25.03.2015

Dal 30.06.2014 il deposito di atti processuali e perizie da parte di avvocati e CTU deve avvenire esclusivamente per via telematica, in base a quanto disposto dal D.L. 179/2012.

Per consultare atti e documenti ed accedere ai registri di cancelleria, è necessario avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) registrata presso il Registro Generale Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia (Re.G.Ind.E.) ed essere dotati di firma digitale.

Ma cosa accade se un CTU deposita la perizia con la "vecchia" modalità? E' quanto accaduto recentemente al Tribunale civile di Macerata.

In particolare, un CTU, incurante dell'entrata in vigore del deposito telematico degli atti processuali sulla piattaforma PCT, aveva eseguito il deposito con la tradizionale modalità cartacea.

Il giudice del Tribunale ordinario di Macerata, considerato l'obbligo di presentazione telematica, dispone che il CTU depositi i chiarimenti demandatigli durante l'udienza con modalità telematica, subordinando all'avvenuto deposito telematico la liquidazione del suo compenso per l'attività svolta.

Quindi, senza deposito telematico non viene liquidato il compenso.

**Pubblicate le
regole tecniche
di connessione
per i sistemi
di accumulo**

Il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, ha pubblicato le Regole Tecniche per l'attuazione delle disposizioni sull'integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, come previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel (art. 10, comma 1) dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Tali Regole Tecniche aggiornano e integrano le Procedure Applicative del GSE, le news e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale relative all'erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili, le modalità di riconoscimento dei prezzi minimi garantiti e di emissione delle garanzie di origine, in caso di sistemi di accumulo integrati con gli impianti di produzione di energia elettrica.

Le Regole Tecniche modificano anche le modalità di comunicazione al GSE da parte del Soggetto Responsabile dell'installazione di sistemi di accumulo in impianti di produzione.

In particolare, il Soggetto Responsabile che installi sistemi di accumulo in impianti di produzione è tenuto ad inviare al GSE apposite comunicazioni d'inizio installazione (Allegato 2) e fine installazione (Allegato 3).

E' inoltre possibile richiedere al GSE una valutazione preliminare circa l'ammissibilità dell'intervento (Allegato 1).

Tale documento, tra l'altro:

- modifica le modalità di comunicazione al GSE per l'installazione dei sistemi di accumulo con l'introduzione di una comunicazione d'inizio installazione e fine installazione (viene superata la news del 23/12/14); [*]
- introduce la possibilità di richiedere al GSE una valutazione preliminare circa l'ammissibilità dell'intervento di installazione del sistema di accumulo;
- specifica i requisiti per il mantenimento dei benefici riconosciuti agli impianti di produzione;
- precisa le modalità di erogazione, sia in acconto sia a conguaglio, dei benefici riconosciuti agli impianti di produzione integrati con i sistemi di accumulo.

[*] In proposito si segnala che i soggetti che, in data antecedente al 1° gennaio 2015, hanno installato presso un impianto incentivato un sistema di accumulo che non modifica i flussi dell'energia prodotta e immessa in rete è tenuto ad inviare al GSE, entro l'8/5/15 una comunicazione attestante la fine installazione.

<http://www.gse.it/it/salastampa/news/Documents/Regole%20Tecniche%20Sistemi%20Accumulo.pdf>

<http://www.gse.it/it/salastampa/news/Documents/Allegato%201.pdf>

<http://www.gse.it/it/salastampa/news/Documents/Allegato%202.pdf>

<http://www.gse.it/it/salastampa/news/Documents/Allegato%203.pdf>

Norme CEI pubblicate nel mese di marzo 2015

Nei link sottostante sono elencate tutte le norme CEI pubblicate nel mese di marzo, quelle ritirate e da ritirare

<http://www.nt24.it/portal/2015/04/norme-cei-pubblicate-nel-mese-di-marzo-2015/>

<http://webstore.ceiweb.it/Doc/ritirate.pdf>

<http://webstore.ceiweb.it/Doc/daritirare.pdf>

Detrazione 65%, i nuovi vademecum per caldaie a biomassa e schermature solari

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nuove tipologie di intervento che possono usufruire di detrazioni fiscali del 65% per riqualificazione energetica: caldaie a biomassa e schermature solari.

L'ENEA ha pubblicato 2 nuovi vademecum che illustrano i passi da seguire per richiedere le agevolazioni fiscali del 65%.

Gli argomenti trattati sono:

- i requisiti generali che l'immobile oggetto d'intervento deve possedere;
- i requisiti tecnici specifici dell'intervento;
- la documentazione necessaria;

L'ENEA ha attivato, inoltre, il nuovo portale dedicato all'invio della documentazione del 2015 per la richiesta delle detrazioni del 65% che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2015.

http://www.acs.enea.it/tecno/caldaie_biomassa.pdf

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/schermature_solari.pdf

Il professionista, titolare di un rapporto di lavoro dipendente, non può far ricorso alla prestazione occasionale per svolgere attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo, ma è obbligato ad aprire partita IVA. E la regola vale anche se l'attività primaria è quella di lavoratore dipendente. A mettere la parola «fine» sulla questione della prestazione occasionale di professionisti iscritti all'albo è il **Ministero delle Finanze**, che con una lettera dà risposta ai dubbi sollevati da **Inarcassa** in merito all'interpretazione data qualche mese fa dal **Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri**.

La risposta del MEF

Ma a smantellare definitivamente l'interpretazione del centro Studi è stato il Ministero delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale. Dopo una lunga spiegazione e rimandi legislativi, il MEF mette così fine a ogni eventuale dubbio: «Si fa presente che - scrivono - nel caso rappresentato, qualora l'attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi sarebbero considerati quali **redditi da lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina**».

<http://www.ingegno-web.it/immagini/CKEditor/MEF%20circ%2025%2002%202015-1.pdf>

Incentivi alla progettazione per i dirigenti della PA: quando è possibile usufruirne?

In base alla Legge sulle semplificazioni, i progettisti dipendenti di una PA possono percepire un incentivo fino al 50% dello stipendio annuo lordo, con esclusione dei dipendenti con qualifica dirigenziale.

Per poter usufruire dell'incentivo, senza i limiti introdotti dalla Legge sulle semplificazioni (Legge n.114/2014), i dipendenti pubblici devono aver svolto l'attività prima del 19.08.2014.

Lo ha chiarito la Corte dei Conti che, con delibera 11/2015, ha dato risposta ai quesiti riguardanti la disciplina intertemporale degli incentivi alla progettazione a seguito dell'entrata in vigore della citata legge.

In particolare ha spiegato che il termine si riferisce allo svolgimento delle attività di progettazione: se sono state effettuate dopo il 19.08.2014 l'incentivo non può essere riconosciuto ai dirigenti.

Se, invece, la progettazione è avvenuta prima del 19.08.2014 si potranno far valere le vecchie regole, anche se le somme verranno liquidate successivamente a questa data.

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_11_2015_qmig.pdf

Come già anticipato nella circolare n. 4/2015 sono disponibili ancora n. 6/7 alunni della classe 3 ^ dell'Istituto Magistri Cumacini per un periodo di Alternanza Scuola-Lavoro.

Se qualche collega libero professionista o titolare di azienda fosse interessato a dare ospitalità agli studenti con il preciso intento di dar loro la possibilità di esercitarsi all'uso del programma di disegno CAD, può fare specifica richiesta alla nostra segreteria, la quale provvederà a trasmettere alla scuola tale disponibilità.

**Coordinatore
per la
sicurezza.
Ecco le linee
guida del CNI**

Il GdL (gruppo di lavoro) Sicurezza del CNI ha rielaborato il documento predisposto della Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna e della Toscana contenente le linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e lo ha inviato ai vari Ordini e Federazioni, ricevendo una serie di proposte, modifiche ed emendamenti.

Con la Circolare n. 510 del 27 marzo 2015, il CNI ha inviato una nuova bozza del documento a tutti gli ordini.

Il documento rappresenta un utile strumento per tutti i tecnici impegnati nel settore della sicurezza nei cantieri.

In premessa viene specificato che la funzione del CSE è di "alta vigilanza" in termini di coordinamento delle imprese, tuttavia tale compito non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto. Infatti la "vigilanza operativa", puntuale, continua e stringente, è di competenza del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto.

Sono trattati i seguenti argomenti:

- definizioni e riferimenti normativi
- azioni e adempimenti in capo al CSE (sopralluoghi, controlli del cantiere, analisi del PSC, verifica idoneità POS, etc.)
- riunione di coordinamento preliminare, con elenco dei partecipanti e argomenti da trattare
- comunicazioni da inviare a committente responsabile dei lavori e impresa
- verifiche da effettuare in cantiere
- modalità operative in caso di riscontro di anomalie in cantiere
- verbali da redigere

In allegato è presente anche un elenco con tutti i documenti da tenere in cantiere.

Relativamente alla stesura finale del documento, tutti gli interessati possono proporre al CNI i loro suggerimenti entro e non oltre il 15 aprile 2015.

<http://www.ingegneripescara.it/attachments/article/234/Circolare%20CNI%20n.%20510%20del%2027%20marzo%202015.pdf>

**Infortunio
sul lavoro -
può essere
responsabile
anche
l'impresa
subappaltante?**

Cass. Pen.
04.03.2015, n. 12228

Anche l'impresa che subappalta un lavoro può essere responsabile e quindi rispondere dell'infortunio di un lavoratore, qualora si ravveda la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiamata a decidere in merito ad un infortunio mortale, con la Sentenza n. 12228/2015.

Nel caso in esame, il lavoratore dipendente di un'impresa individuale subappaltatrice, era salito sul tetto del fabbricato per la rimozione e sostituzione delle lastre di eternit con la nuova copertura in alluminio. In corrispondenza del lucernaio, dal quale era stata rimossa la rete metallica di protezione, precipitava al suolo perdendo la vita.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il committente (appaltante in questo caso) è esonerato dagli obblighi antinfortunistici nei confronti del lavoratore che svolge la propria attività in appalto soltanto per i **rischi specifici** delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

La sentenza, richiamandosi all'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 626/1994 (vigente all'epoca dei fatti), sostituito poi dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, chiarisce che spetta al committente (in questo caso l'appaltante) promuovere la cooperazione e il coordinamento e che tale obbligo deve ritenersi escluso

soltanto **per i rischi specifici** delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Secondo il parere della Corte, il rischio di caduta dall'alto non può certamente considerarsi un rischio specifico, essendo riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalle specifiche competenze.

Pertanto, non essendo presenti sul tetto le idonee misure di protezione contro il rischio di caduta dall'alto, viene riconosciuta la colpevolezza dell'impresa affidataria subappaltante.

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12861:-cassazione-penale-sez-3-24-marzo-2015-n-12228-infortunio-mortale-durante-i-lavori-di-rimozione-di-lastre-di-eternit&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Arriva il nuovo regolamento per la bonifica dei distributori di benzina

D.M. 12.02.2015,
n. 31

G.U 23.03. 2015, n. 68

È stato pubblicato il Decreto che semplifica la messa in sicurezza e la bonifica dei punti vendita di carburante, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152.

Il D.M. definisce il nuovo regolamento semplificato per la bonifica degli impianti carburanti.

Le nuove procedure previste nel provvedimento mirano a consentire la rapida attuazione degli interventi di bonifica sulla rete di distribuzione e il riutilizzo delle aree in assoluta sicurezza sanitaria e ambientale.

Il decreto individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti.

Nel dettaglio stabilisce:

- criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza;
- modalità di caratterizzazione delle aree;
- criteri generali per la caratterizzazione e l'analisi di rischio;
- criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
- i criteri, modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/23/15G00043/sg>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)

